

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO AL DATORE DI LAVORO

SECCI NR.

CONTRATTO NR.

pag. 1/9

Con il presente contratto di finanziamento **tra**

Spefin Finanziaria S.p.A., Intermediario finanziario con sede legale e amm.va in Via Lorenzo Magalotti n. 15 - 00197 Roma, Tel. 06.9025001 - Fax 06.90250099 - e-mail: info@spefin.it - sito internet: www.spefin.it - pec: spefinfinanziariasp@legalmail.it - Capitale Sociale € 6.000.000,00 i.v. - n. REA RM-1139298 - C.F. e P.IVA: 09095161007 - ABI 332809 - Intermediario Finanziario iscritto al n. 190 dell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex. Art. 106 D.Lgs. 385/93 - soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in via Nazionale, 91 - 00184 Roma, in seguito denominata anche "Spefin" o in alternativa "Finanziatore"

e

Cognome	Nome
Cod. Fiscale	Nato a
Residenza (via e numero civico)	C.A.P.
Località	Prov. Tel. e-mail
Elettivamente domiciliato/a a	Prov. C.A.P.
in Via	
Documento di identità (tipo)	nr.
rilasciato da	data di rilascio
titolare di trattamento retributivo, dipendente dell'Amministrazione	dal
Retribuzione mensile lorda:	Retribuzione mensile netta:
in seguito chiamato anche "Consumatore e/o Mutuatario e/o Cliente".	

PREMESSO

- il Mutuatario è un Consumatore, ossia una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale svolta;
- che il Cliente ha avanzato richiesta di finanziamento rimborsabile mediante conferimento di mandato irrevocabile al Datore di Lavoro a trattenere quote della retribuzione mensile;
- che il Finanziatore fornisce al Cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte presenti sul mercato, al fine di permettere al Mutuatario di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito;
- che il Finanziatore assolve agli obblighi di assicurare le informazioni precontrattuali al Consumatore attraverso il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori - Standard European Consumer Credit Information" - d'ora in poi "Secci";
- che il "Secci" il cui contenuto è stato valutato dal Cliente adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, viene qui di seguito integralmente trascritto affinché il medesimo costituisca parte integrante, necessaria e sostanziale del presente Contratto di finanziamento;
- che la concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio del Finanziatore, in base alle proprie discrezionali valutazioni, compreso il merito creditizio del Cliente;
- che il Cliente ha richiesto ed ottenuto copia del contratto idoneo alla stipula e dopo attenta ponderazione ha determinato di aderire alle condizioni di cui al presente modulo contrattuale mediante sottoscrizione;
- che una volta espletate favorevolmente le attività istruttorie da parte della Spefin, e con l'apposizione della firma di quest'ultima in sede di deliberazione della pratica di finanziamento, il Contratto avrà piena efficacia e Spefin procederà alla conseguente erogazione secondo le modalità e le condizioni previste nel contratto stesso. Resta inteso che l'efficacia contrattuale si considererà comunque nota al Cliente con la comunicazione dell'accredito dell'importo richiesto.

CIÒ PREMESSO

Il Mutuatario, avvalendosi della facoltà di conferire mandato irrevocabile al Datore di Lavoro a trattenere quote della retribuzione mensile, accetta di stipulare un Contratto di finanziamento disciplinato dalle condizioni appresso riportate e sinteticamente sviluppate nel modulo "Secci" che ne fa parte integrante, sostanziale e necessaria e quindi integralmente trascritte nel testo contrattuale, disciplinato dal Testo Unico approvato con il D.P.R. 05/01/1950 n. 180 e s.m.i., dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28/07/1950 n. 895, e dagli artt. 1269 e segg. del Codice Civile.

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI: SECCI N.
(STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION)
1. Identità e contatti del Finanziatore / Intermediario del credito

Finanziatore	Intermediario del credito	Intermediario del credito
Indirizzo	Indirizzo	Indirizzo
Telefono	Telefono	Telefono
E-mail	E-mail	E-mail
Pec	Fax	Fax
Fax	Sito Web	Sito Web
Sito Web		

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	Contratto di prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento .
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del Consumatore</i>	Importo totale del credito pari a € Si calcola sottraendo dall'importo totale dovuto dal Mutuatario i <i>Costi del credito quali: gli interessi descritti alla sez. 3 del SECCI e gli eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito descritti alla sez. 3.1 del SECCI.</i>
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito</i>	Una volta sottoscritto dalle parti il contratto di finanziamento, Spefin Finanziaria S.p.A. provvede alla notifica di una copia del medesimo al Datore di Lavoro (Amministrazione e/o Azienda) del Mutuatario ed allo svolgimento di tutte le attività volte all'ottenimento degli atti, dei documenti e delle garanzie previste per legge, dal contratto o comunque ritenute essenziali ad insindacabile giudizio del Finanziatore per la validità del finanziamento. Il Finanziatore non provvederà all'erogazione del prestito e recederà dal contratto se, a giudizio insindacabile del medesimo, non saranno stati forniti tutti gli atti e i documenti necessari per la validità e la garanzia della delegazione stessa ed, in particolare, ove non sarà stato rilasciato il consenso definitivo da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro (atto di delega) presso cui il Mutuatario presta la sua attività lavorativa. L'erogazione dell'importo totale del credito, avverrà in una unica soluzione, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi delle condizioni sopra descritte (data di erogazione), mediante: - Bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Cliente; - Assegno circolare munito della clausola "non trasferibile" intestato al Cliente. L'importo dovuto al Mutuatario sarà preliminarmente destinato all'estinzione e/o al rimborso anticipato di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, da rimuovere per obbligo di legge o per volontà del Consumatore. Anche prima della data di erogazione dell'importo totale del credito il Finanziatore potrà provvedere all'estinzione di cui sopra, se ritenuto necessario e/o essenziale per favorire il rilascio dell'atto di benessere e/o il nulla osta da parte del Datore di Lavoro. La data di decorrenza del piano di ammortamento del finanziamento viene stabilita normalmente nel 1° del mese successivo a quello di notifica del contratto da parte di Spefin Finanziaria S.p.A. alla Amministrazione e/o Azienda. La data di decorrenza può essere soggetta a variazioni in base al mese di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero, per altre ragioni non riconducibili alla volontà del Finanziatore (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative ed illegge). Spefin Finanziaria S.p.A. comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, rilasciato in sede di erogazione, la data di decorrenza effettiva del piano di ammortamento del finanziamento (Data di Decorrenza Effettiva). E' facoltà del Consumatore richiedere l'erogazione del prestito prima della Data di Decorrenza Effettiva del finanziamento. Ciò comporta il diritto di Spefin Finanziaria S.p.A. di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N. del%, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la Data di Decorrenza Effettiva. Il Consumatore può richiedere ed ottenere l'erogazione dell'importo totale del credito alla Data di Decorrenza Effettiva del finanziamento evitando in tal modo di sostenere l'onere del preammortamento. L'importo giornaliero degli interessi di preammortamento è calcolato sull'importo totale del credito messo a disposizione ed è pari a euro

Durata del contratto di credito	Numero mesi _____ a partire dal mese di decorrenza effettiva.
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	L'importo di ciascuna rata è pari a euro _____, per un numero totale di _____ rate mensili. Il Consumatore pagherà gli importi nel seguente ordine: a) Capitale; b) Interessi; c) Eventuali interessi di mora; d) Eventuali altri oneri anche legali. La tabella di ammortamento e copia del contratto idonea per la stipula sono disponibili su richiesta del Consumatore in qualsiasi momento, in modo da offrire evidenza di tutte le condizioni contrattuali nonché della scomposizione delle rate mensili nella quota capitale ed interessi.
Importo totale dovuto dal Consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i>	Esso corrisponde alla somma di tutte le quote mensili della retribuzione oggetto del mandato irrevocabile al Datore di Lavoro prevista dal piano di ammortamento, pari a euro _____, comprensivo dei costi meglio specificati ai successivi punti 3 (Costi del Credito) e 3.1 (Costi Connessi) del presente SECCI, ad eccezione dei costi previsti in caso di ritardo nel pagamento e degli eventuali costi per l'ottenimento di copie della documentazione del prestito.
Garanzie richieste. <i>Garanzie che il Consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	Delegazione di pagamento. Il Mutuatario è tenuto a restituire il finanziamento mediante conferimento di mandato irrevocabile al Datore di Lavoro a trattene quote della propria retribuzione mensile. Nel caso in cui il Datore di Lavoro non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Mutuatario sarà personalmente obbligato al pagamento della quota mensile in favore di Spefin Finanziaria S.p.A.. Estensibilità dell'efficacia della delegazione di pagamento sui trattamenti di quiescenza. In caso di cessazione del rapporto di lavoro la delegazione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza e su quanto spetti al Mutuatario per effetto di tale cessazione. A tal fine, il Mutuatario conferisce al Datore di Lavoro mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, 2° comma, c.c. a trattene in un'unica soluzione sull'ultima retribuzione, sulle erogazioni a titolo di liberalità o altro nonché sulle somme dovute a titolo di indennità, ivi compreso il TFR maturato e maturando, l'importo necessario per l'estinzione del prestito. Previdenza complementare. In presenza di una forma di Previdenza pensionistica complementare il finanziamento prevede l'assistenza della garanzia a valere sulle somme depositate presso un fondo pensione ovvero sulle prestazioni di previdenza complementare nei termini e nei limiti consentiti dalla legge. Trattamento di fine rapporto (T.F.R./T.F.S.). Il T.F.R./T.F.S. e qualsiasi altro emolumento dovuto al Mutuatario in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, rimane per volontà contrattuale vincolato in favore del Finanziatore fino alla concorrenza del debito residuo esistente tempo per tempo, ciò anche quando esso sia accantonato presso un Fondo di Previdenza Complementare. Per quanto rappresentato il Mutuatario, nei limiti consentiti dalla legge, non potrà avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 del codice civile se non per la quota eccedente l'importo del debito residuo del prestito.

3. Costi del credito

Tasso di interesse (T.A.N.)	Il TAN - Tasso annuo nominale è pari al _____%, fisso per tutta la durata del finanziamento, soggetto a maturazione e calcolato sul capitale residuo mensile a scalare, secondo un piano di ammortamento c.d. alla "francese". L'importo totale degli interessi ammonta a euro _____. L'estinzione anticipata del finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi, ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di finanziamento non ancora goduta. Il Consumatore potrà altresì richiedere in qualsiasi momento la Tabella di ammortamento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il T.A.E.G. consente al Consumatore di confrontare le varie offerte</i>	Il TAEG è pari al _____%. Le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG sono le seguenti: • La data di primo utilizzo è stabilita ai fini del calcolo in coincidenza con la Data di Decorrenza Effettiva del finanziamento. • L'importo totale del credito viene messo a disposizione in un'unica soluzione. • Un mese è l'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di ciascun rimborso. • Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno. • Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla seconda cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del secondo decimale è aumentata di uno. • Il calcolo del TAEG è fondato sulla ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e il Consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. • Il TAEG è comprensivo di tutti i costi del credito di cui al punto 3 del presente documento di seguito elencati, ad eccezione dei costi previsti in caso di ritardo nel pagamento e degli eventuali costi per l'ottenimento di copie della documentazione del prestito. I costi del credito sono i seguenti: 1) Tasso annuo nominale pari a euro _____ 2) Costi istruttoria pari a euro _____ 3) Costi Intermediario del credito pari a euro _____ 4) Oneri erariali pari a euro _____ • Dal calcolo del TAEG rimangono escluse le eventuali penali che il Consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito, compresi gli interessi di mora. • La formula di calcolo del TAEG si sviluppa sulla base del regime di liquidazione degli interessi a capitalizzazione semplice.
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito; • un altro contratto per un servizio accessorio. <i>Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori questi non sono inclusi nel TAEG</i>	Si. I finanziamenti rimborsabili mediante delegazione di pagamento per volontà del Finanziatore e in analogia con il D.P.R. 180/50 devono avere la garanzia assicurativa a copertura del "rischio-vita" e contro i "rischi di impiego" che ne assicurino il recupero nel caso di premorienza e di interruzione definitiva del rapporto di lavoro. Le polizze vengono sottoscritte da Spefin Finanziaria S.p.A. ed il costo del relativo premio è ad esclusivo carico della medesima Spefin Finanziaria S.p.A.. In relazione al "rischio-vita", l'assicurazione può essere stipulata previo consenso del Consumatore (art. 1919 c.c.). In caso di decesso del Mutuatario, la Compagnia Assicurativa provvederà direttamente al pagamento del debito residuo del Finanziamento a favore di Spefin Finanziaria S.p.A.; il pagamento da parte della Compagnia Assicurativa esaurisce ogni obbligazione, e nulla potrà essere preteso nei confronti degli eredi del Mutuatario fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa il cui prospetto informativo viene consegnato al Cliente all'atto della proposta di consenso. Con riguardo alle insolvenze derivanti dalla interruzione definitiva per qualunque causa del rapporto di lavoro, Spefin Finanziaria S.p.A. attiverà la richiesta di rimborso presso la Compagnia Assicurativa e, in seguito al pagamento del debito residuo, la Compagnia rimarrà surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del Finanziatore nei confronti del Consumatore. La Garanzia Assicurativa contro i "rischi di impiego" verrà attivata solo qualora le Garanzie a tutela del credito sopra descritte (punto 2 del presente SECCI "Garanzie richieste") risultino insufficienti o non immediatamente disponibili o applicabili. Non sono previsti servizi accessori.

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	Costi Istruttoria. Recupero dei costi quantificati in Euro _____, per l'espletamento delle seguenti attività: • raccolta dati, documentazione e loro archiviazione; • informazioni da banche dati; • controllo, analisi ed elaborazioni a fini istruttori; • adempimenti connessi alle attività di prevenzione del riciclaggio e di adeguata verifica (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.); • adempimenti connessi al trattamento dei dati - privacy (Reg. UE/2016/679); • attività svolta relativa alla delibera di finanziamento; • notificazione degli atti; • attività svolta relativa al perfezionamento dell'operazione di finanziamento, compresa l'acquisizione del benessere o nulla osta da parte dell'Amministrazione datore di lavoro, fino alla erogazione del prestito a favore del Cliente.
--	---

	<p>I suddetti costi sono riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito, essi pertanto non saranno rimborsabili nel caso di estinzione anticipata per qualsiasi causa.</p> <p>Costi Intermediario del Credito. Costi fissi a carico del Cliente per la remunerazione dell'Intermediario del Credito identificato al punto 1, quantificati in Euro....., per l'espletamento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il Contratto; concorrere all'attività istruttoria preliminare alla concessione del finanziamento da parte di Spefin Finanziaria S.p.A. per: la raccolta di dati e documenti presso il Cliente e l'Amministrazione ceduta; la collazione, la verifica, i controlli e la trasmissione dei medesimi al Finanziatore; l'assolvimento degli obblighi di identificazione e di accertamento connessi al D.Lgs. 231/2007 per quanto di competenza; la consegna al Cliente della Informativa ai sensi del predetto Regolamento (privacy); concorrere alle attività rivolte al perfezionamento dell'operazione finanziaria, compresa l'erogazione del prestito mediante: la raccolta e la trasmissione del Contratto sottoscritto dal Cliente; l'Assistenza personale al Cliente nelle fasi e negli adempimenti sino all'erogazione del prestito e alla successiva ricezione di quest'ultimo dell'assegno o del bonifico. <p>I suddetti costi sono riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito, essi pertanto non saranno rimborsabili nel caso di estinzione anticipata per qualsiasi causa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Oneri erariali connessi all'imposta di bollo sui contratti pari a euro..... Spese per l'ottenimento di una copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni: a carico del Consumatore nella misura dei costi di produzione effettivamente sostenuti, in ogni caso non superiore a euro..... Spese invio comunicazioni periodiche: a carico del Finanziatore.
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Nel rispetto della normativa vigente, qualora sussista un giustificato motivo (quale ad esempio: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza), il Finanziatore potrà comunicare al Cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche contrattuali con un preavviso di 2 (due) mesi. Le modifiche non potranno riguardare i tassi di interesse. Il Cliente ai sensi di legge può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento</p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Il ritardato o mancato pagamento può avere gravi conseguenze per i Mutuatario, quali a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto per il ritardato o mancato pagamento di due rate del finanziamento (anche non consecutive); la segnalazione ad uno o più sistemi di informazioni creditizie (SIC), nel caso il Finanziatore vi aderisca ed indicati puntualmente nell'informativa resa unitamente alla richiesta del finanziamento: la segnalazione rende più difficile per il Mutuatario ottenere in seguito altri finanziamenti; la segnalazione alla centrale dei rischi della Banca d'Italia cui il Finanziatore debba contribuire per obbligo di legge nelle modalità e periodicità previste dalle disposizioni vigenti tempo per tempo: anche in questo caso la segnalazione rende più difficile per il Mutuatario ottenere in seguito altri finanziamenti; azioni di recupero, stragiudiziale e giudiziale del credito (anche tendenti alla vendita forzata dei beni), con conseguente applicazione delle eventuali spese non preventivamente commisurabili; applicazione degli interessi di mora pari al tasso annuo nominale del.....%. <p>Il ritardato e/o mancato pagamento può avere le descritte conseguenze anche nei casi in cui lo stesso Consumatore pur avendo subito dal Datore di Lavoro le trattenute delle rate del prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate e/o pervenute al Finanziatore alle rispettive scadenze contrattuali.</p>

4. Altri importanti aspetti legali

<p>Diritto di recesso</p> <p><i>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto</i></p>	<p>Si.</p> <p>Il Consumatore può esercitare il diritto di recesso, senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto mediante l'invio di comunicazione in forma scritta (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.) nelle modalità di seguito indicate: a) mediante raccomandata A.R. all'indirizzo: Spefin Finanziaria S.p.A., Via Lorenzo Magalotti, 15-00197 Roma (RM); b) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: spefinfinanziaria@pec.it; c) mediante telegramma all'indirizzo: Spefin Finanziaria S.p.A., Via Lorenzo Magalotti, 15 - 00197 Roma (RM) ovvero mediante posta elettronica semplice all'indirizzo: assistenza.consumatore@spefin.it, da confermare entro le 48 ore successive a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Il Consumatore prende atto che per "conclusione del contratto" deve intendersi il momento in cui Spefin Finanziaria S.p.A. avrà terminato favorevolmente le attività istruttorie della pratica di finanziamento, e conseguentemente deliberato ed espresso l'accettazione scritta delle condizioni contrattuali in precedenza già accettate da esso Consumatore mediante la sottoscrizione del modulo contrattuale. Della conclusione il Finanziatore ne darà notizia al Consumatore, e in ogni caso la conclusione del contratto si considererà comunque nota a quest'ultimo con la comunicazione dell'accredito dell'importo richiesto.</p> <p>Qualora il contratto abbia avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della suddetta comunicazione di recesso il Consumatore dovrà restituire a Spefin Finanziaria S.p.A. quanto da questa eventualmente già corrisposto e rimborsare a Spefin Finanziaria S.p.A. le somme non ripetibili che la stessa abbia eventualmente regolato in favore della Pubblica Amministrazione. Nessun interesse sarà applicato sulle somme che il Consumatore è tenuto a restituire in ragione di quanto sopra.</p>
<p>Rimborso anticipato</p> <p><i>Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Si.</p> <p>Si.</p> <p>Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore.</p> <p>In tal caso il Consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Consumatore, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, degli interessi, e degli eventuali ulteriori oneri anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato.</p> <p>Le Commissioni di cui al punto 3.1 del Secci sono relative ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito e pertanto, non ripetibili in caso di estinzione anticipata per qualsiasi causa.</p> <p>Nel caso di rimborso anticipato del finanziamento Spefin Finanziaria S.p.A. ha diritto a un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero, lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'importo non è dovuto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Si.</p> <p>Spefin Finanziaria S.p.A. nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento può, se lo ritiene opportuno, fare ricorso a Sistemi di informazioni creditizie messe a disposizione da gestori privati o pubblici di sistemi informativi in tema di credito al consumo, accessibili da banche e Intermediari.</p> <p>In tal evenienza, le informazioni relative ai gestori, alle finalità e modalità del trattamento dei dati sono fornite contestualmente alla richiesta di finanziamento ai sensi del Reg. UE/2016/679, ovvero sono consultabili alla sezione privacy del sito www.spefin.it.</p>

<p>Diritto di ricevere una copia del contratto</p> <p><i>Il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>Si</p>
--	-----------

5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

a) Finanziatore

Finanziatore	SPEFIN FINANZIARIA S.p.A.
Indirizzo	Via Lorenzo Magalotti, 15 - 00197 ROMA
Telefono	06.9025001
E-mail	info@spefin.it
Pec	spefinfinanziariaspa@legalmail.it
Fax	06.90250099
Sito Web	www.spefin.it
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
Iscrizione Albo Unico (Art. 106 TUB) N. 190	

b) Contratto di Credito

<p>Esercizio del diritto di recesso</p>	<p>Il Consumatore può esercitare il diritto di recesso, senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto mediante l'invio di comunicazione in forma scritta (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.) nelle modalità di seguito indicate: a) mediante raccomandata A.R. all'indirizzo Spefin Finanziaria S.p.A., Via Lorenzo Magalotti, 15 - 00197 Roma (RM); b) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo spefinfinanziariaspa@legalmail.it ; c) mediante telegramma all'indirizzo Spefin Finanziaria S.p.A., Via Lorenzo Magalotti, 15 - 00197 Roma (RM) ovvero mediante posta elettronica semplice all'indirizzo assistenza.consumatore@spefin.it, da confermare entro le 48 ore successive a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Il Consumatore prende atto che per "conclusione del contratto" deve intendersi il momento in cui Spefin Finanziaria S.p.A. avrà terminato favorevolmente le attività istruttorie della pratica di finanziamento, e conseguentemente deliberato ed espresso l'accettazione scritta delle condizioni contrattuali in precedenza già accettate da esso Consumatore mediante la sottoscrizione del modulo contrattuale. Della conclusione del contratto il Finanziatore ne darà notizia al Consumatore, e in ogni caso la conclusione del contratto si considererà comunque nota a quest'ultimo con la comunicazione dell'accredito dell'importo richiesto.</p> <p>Qualora il contratto abbia avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della suddetta comunicazione di recesso il Consumatore dovrà restituire a Spefin Finanziaria S.p.A. quanto da questa eventualmente già corrisposto e rimborsare a Spefin Finanziaria S.p.A. le somme non ripetibili che la stessa abbia eventualmente regolato in favore della Pubblica Amministrazione. Nessun interesse sarà applicato sulle somme che il Consumatore è tenuto a restituire in ragione di quanto sopra.</p>
<p>Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente</p>	<p>Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Spefin Finanziaria S.p.A. e il Consumatore con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Consumatore.</p>
<p>Lingua</p>	<p>Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.</p>

c) Reclami e ricorsi

<p>Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità di accesso</p>	<p>Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Consumatore può presentare reclamo scritto indirizzandolo a Spefin Finanziaria S.p.A. - Reclami - Via Lorenzo Magalotti, 15 - 00197 Roma (RM) oppure, in alternativa, tramite fax al n. 06.90250099, ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: reclamispefin@legalmail.it, ovvero posta elettronica semplice all'indirizzo: ufficioreclami@spefin.it.</p> <p>Spefin Finanziaria S.p.A. evaderà la richiesta entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali Spefin Finanziaria S.p.A. si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora il Consumatore sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (<i>perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita da Spefin Finanziaria S.p.A.</i>) egli potrà, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., ovvero ricorrere al procedimento di conciliazione istituito con l'Arbitro Bancario Finanziario - ABF (di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385). A tal fine Spefin Finanziaria S.p.A. e il Consumatore concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto:</p> <p>a) all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia da Spefin Finanziaria S.p.A. che dal Consumatore. La conciliazione potrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio indicato dal Consumatore. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito www.spefin.it, presso qualsiasi sede degli intermediari del credito abilitati da Spefin Finanziaria S.p.A. dislocati sul territorio. Il Finanziatore e il Consumatore resteranno comunque liberi di rivolgersi a un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;</p> <p>b) all'Arbitro Bancario Finanziario - (ABF). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivabile solo dal Consumatore per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se la richiesta del ricorrente ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a euro 100.000; per quanto riguarda altre cause di esclusione dalla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario si fa rinvio alla Guida all'ABF. Tale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per maggiori informazioni sull'ABF e su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario una apposita Guida viene messa a disposizione del Consumatore da parte del Finanziatore in uno con il contratto; in ogni caso la Guida e chiarimenti sono sempre disponibili: i) sul sito del Finanziatore (www.spefin.it); ii) rivolgendosi al servizio di assistenza alla clientela del Finanziatore al n. 06.9025001; iii) contattando l'Intermediario del credito in rapporto con il Finanziatore, presso il quale il Consumatore si è rivolto per la richiesta di un finanziamento; in alternativa è possibile contattare la segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario i cui recapiti sono disponibili sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it oppure presso una filiale della Banca D'Italia aperta al pubblico il cui elenco è pubblicato anch'esso sul sito dell'ABF.</p>
---	---

ART. 1 - Oggetto e tipo di finanziamento.

Con la sottoscrizione del presente Contratto di prestito rimborsabile mediante conferimento di mandato irrevocabile al Datore di Lavoro a trattenere quote della retribuzione mensile, Spefin Finanziaria S.p.A. concede il finanziamento richiesto ed il Mutuatario si dichiara debitore a titolo di mutuo, nei confronti del Finanziatore dell'importo di €

(importo totale dovuto), che si obbliga a restituire mediante n. quote della retribuzione, uguali, mensili e consecutive di € ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo. Ai fini del rimborso del prestito il Mutuatario conferisce al Datore di Lavoro da cui dipende, al quale sarà notificato il presente contratto, mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, 2° comma, c.c. a:

- a) prelevare e versare, a decorrere dal mese successivo a quello della erogazione del prestito, entro il giorno 5 di ogni mese, il numero di quote della sua retribuzione, uguali, mensili e consecutive, ciascuna dell'importo indicato, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi, in favore di Spefin Finanziaria S.p.A., o a suo mandatario/procuratore, sul c/c bancario n. **IT38M033320320100002611234** intestato a Spefin Finanziaria S.p.A. oppure a mezzo c/c postale n. **77362705** intestato a Spefin Finanziaria S.p.A..
- b) trattenere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sull'ultima retribuzione, sull'indennità di licenziamento, o su qualsiasi somma dovuta al Mutuatario in dipendenza dal rapporto di lavoro l'importo delle rate non ancora pagate fino all'integrale saldo del debito, da versarsi secondo le modalità sopra espresse. Il Finanziatore ha facoltà di modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale ove dovranno affluire le quote.

Nel caso in cui il Datore di Lavoro non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Mutuatario sarà personalmente obbligato alla restituzione del finanziamento in favore di Spefin Finanziaria S.p.A..

ART. 2 - Condizioni economiche del finanziamento.

2.1) Tasso Annuo Nominale - TAN. Il prestito si intende concesso alle condizioni economiche riprodotte nel Modello "Secci" su trascritto. Il Tasso di interesse nominale annuo, come specificato alla Voce *Costi del Credito - Tasso di interesse (T.A.N.)*, sezione 3 del Secci, è pari al%, fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato sul capitale residuo a scalare mensilmente secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese", in base al quale le rate, composte da quota capitale e quota interessi, prevedono nel loro sviluppo una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. L'interesse è trattenuto anticipatamente, ed è pari a complessivi € per l'intero finanziamento, per un valore attualizzato del prestito corrispondente a € La Tabella di ammortamento viene allegata al presente contratto. Il TAN rappresenta la remunerazione per le attività svolte da Spefin Finanziaria S.p.A. e per il recupero di tutti gli oneri sostenuti e non ricompresi nei "Costi connessi" e negli "Altri importanti aspetti legali" di cui ai punti 3.1 e 4. del Secci. L'estinzione anticipata del finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi, ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di finanziamento non goduta. La misura degli interessi maturati sul capitale residuo mensile a scalare è consultabile nella allegata Tabella di ammortamento.

2.2) Tasso annuo effettivo globale - TAEG. Il Tasso Annuo Effettivo Globale - TAEG - relativo al presente contratto è pari al%. Il TAEG indicato è comprensivo di tutti i costi, comprese le imposte, e non subirà modificazioni. Il TAEG è stato calcolato ai sensi dell'art. 121 comma 3 del D.Lgs. 385/1993 e delle Disposizioni della Banca D'Italia del 29 luglio 2009 e s.m.i.. Le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG sono rappresentate nel Modello "Secci" alla Voce *Costi del credito - Tasso annuo effettivo globale (TAEG)*, sezione 3. Il TEG (parametro rilevante ai fini della normativa antiusura, di cui alla legge 108/96 e s.m.i.) è pari al%. La formula di calcolo del TAEG si sviluppa sulla base del regime di liquidazione degli interessi a capitalizzazione semplice.

2.3) Importo totale dovuto dal Consumatore. Esso corrisponde alla somma di tutte le quote mensili della retribuzione ceduta prevista dal piano di ammortamento pari a €

2.4) Importo totale del credito messo a disposizione del Mutuatario. L'importo erogato con il finanziamento è pari a € (importo totale del credito). Si calcola sottraendo dall'importo totale dovuto dal Mutuatario gli interessi di cui alla sez. 3 del SECCI e gli eventuali costi derivanti dal contratto di credito descritti alla sez. 3.1 del SECCI.

ART. 3 - Erogazione del prestito.

3.1) Condizioni di erogazione. L'erogazione avverrà dopo il ricevimento dell'atto di delega dell'Amministrazione datrice di lavoro. Il Finanziatore non provvederà all'erogazione del prestito e recederà dal contratto se, a giudizio insindacabile del medesimo, non saranno stati forniti tutti gli atti e i documenti necessari per la validità e la garanzia della delegazione stessa ed, in particolare, ove non sarà stato rilasciato il consenso definitivo da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro (atto di delega) presso cui il Mutuatario presta la sua attività lavorativa. L'erogazione dell'importo totale del credito, avverrà in un'unica soluzione, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi delle condizioni sopra descritte (Data di Erogazione).

3.2) Erogazione. Il Finanziatore erogherà al Mutuatario l'importo totale del credito, dedotti: a) eventuali estinzioni di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, anche concessi in precedenza da Spefin Finanziaria S.p.A., per obbligo di legge o per volontà del Mutuatario; b) eventuali interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N.%, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la Data di Decorrenza Effettiva ai sensi del successivo art. 3.5; c) eventuali anticipazioni concesse discrezionalmente da Spefin Finanziaria S.p.A. al Mutuatario, dietro sua richiesta, regolate e sottoscritte con separato contratto. Il Finanziatore provvederà alla estinzione dei prestiti e/o dei vincoli contestualmente alla erogazione del finanziamento, ovvero anche prima, nel caso in cui la rimozione preventiva si renda necessaria e/o essenziale per l'ottenimento del prestito. In sede di liquidazione del finanziamento un rendiconto di destinazione dell'importo totale del credito sarà comunicato al Mutuatario mediante il prospetto analitico di liquidazione.

3.3) Estinzioni di precedenti vincoli. Il Mutuatario, secondo le necessità emerse e/o convenute in sede di richiesta o di istruttoria ovvero nel caso di obblighi di legge, autorizza il Finanziatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2, c.c., ad operare direttamente le trattenute di somme dall'importo totale del credito per estinguere quanto previsto dal precedente art. 3.2.

3.4) Decorrenza piano di ammortamento. La data di decorrenza del piano di ammortamento del finanziamento viene stabilita normalmente nel 1° del mese successivo a quello di notifica del contratto all'Amministrazione datrice di lavoro. La data di decorrenza può essere soggetta a variazioni in base alla data di ricevimento dell'atto di delega dall'Amministrazione datrice di lavoro, ovvero per altre ragioni non riconducibili alla volontà del Finanziatore (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). Spefin Finanziaria S.p.A. comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, emesso in sede di erogazione, la Data di Decorrenza Effettiva del piano di ammortamento del finanziamento. Pertanto qualora l'Amministrazione datrice di lavoro comuni chi che i versamenti verranno effettuati a partire da un mese diverso rispetto a quello indicato, rimane inteso che Spefin Finanziaria S.p.A. assumerà il 1° giorno di tale mese quale decorrenza del piano di ammortamento, d'ora in poi "Data di Decorrenza Effettiva".

3.5) Data di erogazione dell'importo totale del credito ed eventuali interessi di preammortamento. Al verificarsi delle condizioni previste per l'erogazione del prestito di cui agli articoli precedenti, è facoltà del Mutuatario richiedere l'importo totale del credito prima della Data di Decorrenza Effettiva del finanziamento. Ciò comporta il diritto di Spefin Finanziaria S.p.A. di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N.% per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la Data di Decorrenza Effettiva. E' diritto del Mutuatario richiedere che l'erogazione dell'importo totale del credito sia effettuata alla Data di Decorrenza Effettiva del finanziamento, evitando in tal modo di sostenere l'onere del preammortamento.

L'importo giornaliero degli interessi di preammortamento è calcolato sull'importo totale del credito messo a disposizione ed è pari a €

3.6) Obblighi del Consumatore - Condizioni economiche - Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori. Il Consumatore prende atto e accetta le condizioni economiche riportate anche nel documento denominato "Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori - SECCI" costituente il frontespizio del presente contratto, di cui fa parte integrante e sostanziale. Il Consumatore dichiara che il finanziamento disciplinato dal presente contratto è destinato a scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e attesta pertanto la propria qualità di "Consumatore". Di conseguenza, se rientrando nei limiti di importo previsti dalla relativa normativa, il finanziamento rientra nel "credito ai consumatori" (D.Lgs. 385/1993 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

ART. 4 - Riduzione o sospensione della retribuzione.

Il Mutuatario e il Datore di Lavoro sono tenuti a comunicare tempestivamente al Finanziatore l'eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della retribuzione. In quest'ultimo caso, il Mutuatario autorizza sin d'ora il Datore di Lavoro ad effettuare le trattenute sino alla totale estinzione del debito la cui durata potrà essere prorogata per il tempo necessario, producendo un nuovo piano di ammortamento alle medesime condizioni contrattuali comunicandolo e senza che ciò costituisca novazione del contratto originario.

ART. 5 - Ritardato e/o Mancato pagamento ed Interessi di mora.

Gli interessi di mora maturano, senza bisogno di costituzione in mora, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza delle singole rate e fino al momento dell'effettivo pagamento. I detti interessi si applicheranno su base annuale, nella misura del tasso annuo nominale pari al%, fermo restando che la misura complessiva di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108/1996 e dalle indicazioni del TEGM nel rispetto del D.Lgs. 29.12.06, n. 303, modificativo dell'art. 116 del Testo Unico Bancario. Sui detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

ART. 6 - Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili - Indennizzo di Spefin Finanziaria S.p.A..

Il Mutuatario ha diritto di rimborsare anticipatamente al Finanziatore, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto. In tal caso il Mutuatario ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Mutuatario, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, degli interessi, e degli altri eventuali ulteriori oneri anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato. Le Commissioni di cui al punto 3.1 del Secci sono relative ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito e pertanto, non ripetibili in caso di estinzione anticipata per qualsiasi causa. In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del Contratto, Spefin Finanziaria S.p.A. provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Mutuatario avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente contratto. Nel caso di rimborso anticipato del finanziamento Spefin Finanziaria S.p.A. ha diritto a un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto se: - il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; - l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

ART. 7 – Decadenza dal Beneficio del termine e clausola risolutiva espressa.

Oltre alle ipotesi previste all'art. 1186 c.c., il Mutuatario prende atto che il mancato pagamento di due rate del prestito (anche non consecutive), nonché l'inosservanza o mancato adempimento delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente contratto non riconducibili al Finanziatore attribuiranno allo stesso la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., l'immediato pagamento di tutte le rate e/o quote anche non scadute oltre agli eventuali interessi di mora maturati ed alle eventuali spese sostenute per il recupero del credito.

ART. 8 – Trasferimento ad altra Amministrazione e richiamo alle armi.

Il Mutuatario si obbliga a comunicare al Finanziatore l'indirizzo della nuova Amministrazione datrice di lavoro e a quest'ultima l'esistenza del prestito. A tal fine conferisce, ora per allora, mandato irrevocabile, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione le rate residue del prestito e a versarle in favore del Finanziatore, o a suo mandatario/procuratore, sul conto corrente bancario o c.c. postale indicati all'art. 2, lett. a) e b), che precede. Qualora il proseguimento delle trattenute sullo stipendio del nuovo Datore di Lavoro non fosse possibile o non venisse attuato, il Mutuatario è tenuto a provvedere personalmente alla estinzione del residuo debito. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Finanziatore potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Mutuatario.

ART. 9 - Cessazione del rapporto di lavoro.

9.1) Incassi TFR/TFS e altri emolumenti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima che sia avvenuto il rimborso totale del prestito in base al piano di ammortamento, la delegazione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza e su quanto spetti al Mutuatario per effetto di tale cessazione. A tal fine, il Mutuatario conferisce all'Amministrazione datrice di lavoro mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, 2° comma, c.c. a trattenere in un'unica soluzione sull'ultima retribuzione, sulle erogazioni a titolo di liberalità o altro nonché sulle somme dovute a titolo di indennità, ivi compreso il TFR maturato e maturando, l'importo necessario per l'estinzione del prestito. Il Mutuatario per la durata del prestito si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 c.c. se ed in quanto a lui applicabile, per la quota non eccedente l'importo del debito residuo risultante alla data di esercizio.

9.2) Prosecuzione delle trattenute sugli emolumenti pensionistici. Qualora le somme di cui al punto 9.1) non fossero sufficienti ad estinguere la posizione del Mutuatario, nel caso quest'ultimo abbia diritto a ricevere emolumenti pensionistici, di qualsiasi natura, compresi fondi speciali gestiti dall'INPS che erogano pensioni integrative o supplementari od altre forme pensionistiche complementari, gli effetti del presente contratto si estenderanno a tali emolumenti nella misura della quota mensile ceduta e fino all'importo del debito residuo del Mutuatario. Ove il proseguimento delle trattenute sugli emolumenti pensionistici non fosse possibile, o comunque non venisse attuato, il Mutuatario è tenuto a provvedere personalmente alla estinzione del residuo debito. Nell'ipotesi in cui detta somma estingua parzialmente il finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo, senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni, ivi compreso il T.A.N., o novazione dell'originario contratto.

ART. 10 - Facoltà del Finanziatore nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro.

In caso di procedure concorsuali a carico della Amministrazione datrice di lavoro delegata, il Finanziatore potrà espletare nei confronti degli Organi della procedura tutte le attività volte alla verifica del credito nonché potrà richiedere agli stessi Organi la liquidazione, nei limiti del debito del Mutuatario, delle somme dovute ad esso Mutuatario dalla Amministrazione datrice di lavoro delegata e soggetta alla procedura concorsuale, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. Il Finanziatore, in qualità di avente causa del Mutuatario, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Mutuatario sottoscrivendo il presente contratto autorizza e delega irrevocabilmente il Finanziatore ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura concorsuale e del Fondo di Garanzia.

ART. 11 - Copertura assicurativa.

11.1) Obblighi della garanzia assicurativa. I finanziamenti rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote di stipendio e/o di salario devono avere per volontà del Finanziatore e in analogia con il D.P.R. 180/50 la garanzia dell'assicurazione a copertura del "rischio-vita" e contro i "rischi di impegno". Spefin Finanziaria S.p.A. all'atto di perfezionamento del contratto, stipulerà con oneri a proprio carico le polizze assicurative a copertura del rischio vita e della perdita dell'occupazione, di cui il Finanziatore sarà contraente e beneficiario. Il Mutuatario, dovrà collaborare per quanto possa occorrere alla stipulazione delle su esposte polizze in base alle richieste della Compagnia di Assicurazione.

11.2) Copertura del rischio-vita. La copertura del "rischio-vita" per l'ammontare e la durata di ammortamento del prestito viene garantita da una polizza assicurativa a premio unico. A tal fine, il Mutuatario dovrà rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute oltre al consenso ai sensi dell'art. 1919 c.c.. In caso di decesso del Mutuatario, la Compagnia provvederà direttamente al pagamento del debito residuo del finanziamento; il pagamento da parte della Compagnia Assicurativa esaurisce ogni obbligazione e nulla sarà preteso dagli eredi del Mutuatario, fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa di cui al prospetto informativo consegnato al Cliente all'atto della proposta di consenso.

11.3) Copertura del rischio di perdita dell'occupazione. Viene stipulata da Spefin Finanziaria S.p.A. una polizza, contro i "rischi di impiego", a garanzia del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato in caso di risoluzione definitiva, per qualunque causa, del rapporto di lavoro. Spefin Finanziaria S.p.A. attiverà la richiesta di rimborso presso la Compagnia Assicurativa e, in seguito al pagamento del debito residuo, la Compagnia rimane surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi di Spefin Finanziaria S.p.A. nei confronti del Mutuatario.

ART. 12 - Attivazione garanzie e coperture assicurative.

Nel caso di interruzione e/o perdita del rapporto di lavoro la delegazione estenderà i suoi effetti su ogni importo dovuto al Mutuatario a titolo di trattamento di fine rapporto (T.F.R./T.F.S.), e su ogni altro emolumento allo stesso dovuto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, compresa la liquidazione della prestazione di cui al precedente art. 11, fino alla estinzione del prestito. Nel caso in cui pervengano delle somme e qualora dette somme estinguano parzialmente il finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo, senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni o novazione dell'originario contratto. In presenza dell'accesso ad un trattamento pensionistico, e l'Ente Previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute, Spefin Finanziaria S.p.A. richiederà all'Ente Pensionistico di attivare le trattenute sino ad estinzione del credito residuo. La Garanzia Assicurativa per il rischio di insolvenza derivante dalla perdita dell'occupazione verrà attivata solo qualora le Garanzie a tutela del credito descritte al punto 2 del Secci "Garanzie richieste" e nel presente contratto, risultino insufficienti o non immediatamente disponibili o applicabili. In ipotesi di premorienza, l'indennizzo corrisposto dalla Compagnia Assicurativa a Spefin Finanziaria S.p.A. estinguerà il debito senza surroga della Compagnia medesima nel diritto di credito.

ART. 13 - Intermediari del credito.

Il presente contratto di credito indica alla sezione 1. del Modello "Secci" - *Identità e contatti del Finanziatore/ Intermediario del credito* il nome e il cognome o la denominazione, l'indirizzo ed a quale titolo opera il soggetto che entra in contatto con il Mutuatario; Spefin Finanziaria S.p.A. assicura piena trasparenza alle informazioni sull'Intermediario del credito ed alla remunerazione posta a carico del Mutuatario, per la quale si fa rinvio alla Voce *Costi del credito - Costi Connessi, sezione 3.1, del Modello "Secci"*. Il Mutuatario prende atto che nessun compenso, commissione o retribuzione ulteriori rispetto a quelli riportati nel presente contratto è dallo stesso dovuto a soggetti che a vario titolo possono comporre la rete distributiva.

ART. 14 - Surrogazione nel contratto di finanziamento. Portabilità.

Al Mutuatario è concesso l'esercizio della facoltà di surrogazione ai sensi dell'art. 1202 c.c. (c.d. "portabilità"), che comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate con il Finanziatore subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Si conviene, ai sensi dell'art. 120 *quater* del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., che nessun compenso né altra prestazione saranno dovuti a Spefin Finanziaria S.p.A. dal Mutuatario in caso di surrogazione per volontà del medesimo. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili di legge in vigore.

ART. 15 - Comunicazioni periodiche - Copie documentazione.

15.1) Comunicazioni periodiche. Spefin Finanziaria S.p.A. fornisce ai Clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno, una comunicazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica viene adempiuta mediante invio al domicilio indicati del Mutuatario di un rendiconto riportante tutte le movimentazioni e del documento di sintesi delle principali condizioni economiche. Le modalità a disposizione della clientela includono la forma cartacea e quella elettronica con supporto durevole. Il Mutuatario all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento potrà selezionare la modalità di comunicazione ed in ogni momento del rapporto ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. L'utilizzo della modalità mediante strumenti elettronici prevede la possibilità di accesso alle comunicazioni nell'area riservata sul sito www.spefin.it, secondo le modalità tempo in tempo rese note dal Finanziatore. Non sono previsti costi a carico del medesimo Mutuatario per la predisposizione ed invio delle comunicazioni periodiche. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

15.2) Copie documentazione. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione, in ogni caso non superiori a euro

ART. 16 - Cessione di credito. Cessione del contratto.

Il Mutuatario autorizza sin da ora il Finanziatore a cedere il contratto di finanziamento e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Mutuatario potrà sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Finanziatore. Il Finanziatore notifica individualmente al Mutuatario la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge. La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se il creditore originario, in forza di un accordo con il Finanziatore, continua a gestire il credito nei confronti del Mutuatario.

ART. 17 - Modifiche unilaterali.

E' convenuta a favore del Finanziatore, qualora sussista un giustificato motivo, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, i prezzi e le altre condizioni previste dal presente contratto con espressa esclusione dei tassi d'interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari e/o amministrativi e/o di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o maggior efficienza. Le modifiche, e il relativo motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente ai sensi di legge secondo modalità contenenti la formula: "**Proposta di modifica unilaterale del contratto**", con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Mutuatario, ai sensi di legge, può recedere dal Contratto senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

ART. 18 - Diritto di recesso del Consumatore.

Il Consumatore può esercitare il diritto di recesso, senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione (come definita nel SECCI) del contratto mediante l'invio di comunicazione in forma scritta (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993) nelle modalità di seguito indicate: a) mediante raccomandata A.R. all'indirizzo Spefin Finanziaria S.p.A., Via Lorenzo Magalotti, 15 - 00197 Roma (RM); b) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo spefinfinanziariaspa@legalmail.it; c) mediante telegramma all'indirizzo Spefin Finanziaria S.p.A., Via Lorenzo Magalotti, 15 - 00197 Roma (RM) ovvero mediante posta elettronica semplice all'indirizzo assistenza.consumatore@spefin.it, da confermare entro le 48 ore successive a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il contratto abbia avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della suddetta comunicazione di recesso il Consumatore dovrà restituire a Spefin Finanziaria S.p.A. l'importo del credito da questa già messo a disposizione del Consumatore (si veda l'art. 2.4) e rimborsare a Spefin le somme non ripetibili che la stessa abbia eventualmente corrisposto alla Pubblica Amministrazione. Nessun interesse sarà applicato al netto erogato che il Consumatore è tenuto a restituire ai sensi del presente articolo.

ART. 19 - Foro competente ed elezione di domicilio.

Per ogni controversia che potesse sorgere fra Spefin e il Consumatore relativamente al presente contratto sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio elettivo del Consumatore in quanto il medesimo Consumatore riveste la qualità di "Consumatore" ai sensi del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"). Il Consumatore dichiara che ai fini della eventuale notifica di atti giudiziari nonché per tutta la corrispondenza inerente il presente finanziamento, elegge il proprio domicilio presso l'indirizzo riportato all'inizio del presente contratto e si impegna a comunicare tempestivamente a Spefin Finanziaria S.p.A. per iscritto l'eventuale successiva variazione del medesimo. Se, nel corso del rapporto, il Consumatore modificasse l'indirizzo di cui al precedente comma, senza darne comunicazione a Spefin Finanziaria S.p.A., questa è manlevata da responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare da notifiche o corrispondenza in genere effettuate/inviate all'indirizzo indicato nel presente contratto o all'ultimo indirizzo comunque noto.

ART. 20 - Altre spese.

Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, rivalsa per gli oneri erariali, spese postali, di notifica ai sensi di legge e richieste dall'Amministrazione e/o Datore di Lavoro delegato/a per ogni esigenza successiva alla instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento, sono a carico del Mutuatario stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione e/o Datore di Lavoro dal quale dipenderà a trattenerne dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Finanziatore o da altro soggetto avente causa da esso.

ART. 21 - Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni da parte del Finanziatore saranno effettuate in lingua italiana ed indirizzate presso il domicilio del Consumatore indicato nel contratto o successivamente da questi comunicato per iscritto.

ART. 22 - Mutamento dei Tassi di cui alla Legge 108/96.

Qualora al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Mutuatario, e se successiva alla data di sottoscrizione da parte di Spefin Finanziaria S.p.A., dovesse essere mutato il valore del Tasso Soglia indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ponendosi il limite del Tasso Soglia al di sotto del TEG del contratto, Spefin Finanziaria S.p.A. non potrà dare corso alla erogazione. In tal caso il contratto sarà risolto di diritto per impossibilità della prestazione e Spefin Finanziaria S.p.A. potrà a suo insindacabile giudizio esimersi da ogni nuova negoziazione, ovvero, rettificare il Tasso Effettivo Globale del finanziamento per adeguarsi ai nuovi parametri e ripresentare al Mutuatario un nuovo Contratto con i tassi rettificati.

ART. 23 - Tabella d'Ammortamento.

Il Mutuatario riceve in allegato al presente contratto la tabella di ammortamento del finanziamento ed ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua esplicita richiesta e senza spese, una copia della medesima.

ART. 24 - Essenzialità, solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni contrattuali.

Tutte le obbligazioni assunte dal Consumatore si intendono essenziali e costituite con vincolo solidale e indivisibile anche per ciascuno dei suoi successori e aventi causa anche a titolo particolare.

ART. 25 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie: reclami, conciliazione e mediazione.

Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Mutuatario può presentare reclamo scritto indirizzandolo a Spefin Finanziaria S.p.A. - Reclami - Via Lorenzo Magalotti, 15 - 00197 Roma (RM) oppure, in alternativa, tramite fax al n. 06.90250099, ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: reclamispefin@legalmail.it, ovvero posta elettronica semplice all'indirizzo: ufficioreclami@spefin.it.. Spefin Finanziaria S.p.A. evaderà la richiesta entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali Spefin Finanziaria S.p.A. si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora il Mutuatario sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita da Spefin Finanziaria S.p.A.) egli potrà, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., ovvero ricorrere al procedimento di conciliazione istituito con l'Arbitro Bancario Finanziario - ABF (di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385). A tal fine Spefin Finanziaria S.p.A. e il Mutuatario concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto:

a) all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia da Spefin Finanziaria S.p.A. che dal Mutuatario. La conciliazione potrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio indicato dal Mutuatario. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito www.spefin.it, presso qualsiasi sede degli intermediari del credito abilitati da Spefin Finanziaria S.p.A. dislocati sul territorio.

Quest'ultima e il Mutuatario restano liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto di rivolgersi a un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;

b) all'Arbitro Bancario Finanziario - (ABF). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivabile solo dal Mutuatario per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se la richiesta del ricorrente ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a euro 100.000; per quanto riguarda altre cause di esclusione dalla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario si fa rinvio alla Guida all'ABF. Tale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per maggiori informazioni sull'ABF e su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario una apposita Guida viene messa a disposizione del Mutuatario da parte di Spefin Finanziaria S.p.A. in uno con il presente contratto; in ogni caso la Guida e chiarimenti sono sempre disponibili: sul sito www.spefin.it, rivolgendosi al servizio di assistenza alla clientela di Spefin Finanziaria S.p.A. al n. 06.9025001, contattando l'Intermediario del credito in rapporto con Spefin Finanziaria S.p.A., presso il quale il Mutuatario si è rivolto per la richiesta di un finanziamento; in alternativa è possibile contattare la segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario i cui recapiti sono disponibili sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it oppure presso una filiale della Banca D'Italia aperta al pubblico il cui elenco è pubblicato anch'esso sul sito dell'ABF.

ART. 26 - Trattamento dati.

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (ovvero, qualora non in contrasto, dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003), il Consumatore riceve contestualmente alla firma del presente contratto, separata informativa e richiesta di consenso come previsto dalla normativa.

ART. 27 - Assistenza alla clientela.

Il Cliente è stato edotto in sede di richiesta del finanziamento sull'assistenza offerta da Spefin Finanziaria S.p.A.. Ai sensi dell'art. 124, comma 5, del T.U.B. il Finanziatore fornisce al Consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento. Spefin Finanziaria S.p.A. assolve a tale obbligo prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.B., a tale scopo il Cliente potrà rivolgersi nei normali orari di lavoro all'Intermediario del Credito abilitato al quale si è rivolto per inoltrare la richiesta di finanziamento, la cui identità è stata rappresentata nel Secci, oppure in alternativa al proprio servizio assistenza clienti ai seguenti indirizzi di telefono e posta elettronica: tel. 06.9025001, e-mail: assistenza.consumatore@spefin.it. Informazioni sui prodotti sono presenti anche sul sito www.spefin.it in area Trasparenza, dal quale può in qualsiasi momento consultare e/o scaricare la documentazione sulle caratteristiche del prodotto.

ART. 28 - Sostituzione.

Fermi restando i diritti del Mutuatario e nel pieno rispetto della normativa applicabile, Spefin Finanziaria S.p.A. è autorizzata a farsi sostituire da soggetti terzi per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto.

CLAUSOLE DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO RIMBORSABILE MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO AL DATORE DI LAVORO

SECCI NR.

CONTRATTO NR.

pag. 8/9

Il presente contratto è composto di nr. 09 pagine comprendenti il documento delle "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori - Standard European Consumer Credit Information" (Secci) sopra trascritto. Dopo attenta ponderazione, avendo riscontrato la corrispondenza di quanto più sopra riportato con il documento "SECCI" e con la "Copia del testo contrattuale idoneo alla stipula" in precedenza ricevuti, sottoscrivo il presente modulo contrattuale necessario all'ottenimento del finanziamento accettando formalmente tutte le condizioni in esso riportate.

Resta inteso tra le parti che - anche in deroga a quanto previsto nel presente modulo contrattuale ed al fine di confermare la validità delle relative clausole contrattuali - il calcolo degli interessi maturati avverrà in ogni caso in conformità alla normativa bancaria tempo per tempo vigente e alle sue disposizioni di attuazione.

Firma del Consumatore

Luogo, Data di stipula

Dichiaro di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, le seguenti clausole contrattuali: Art. 1 - Oggetto e tipo di finanziamento; Art. 3 - Erogazione del prestito; Art. 4 - Riduzione o sospensione della retribuzione; Art. 5 - Ritardato e/o Mancato pagamento ed Interessi di mora; Art. 6 - Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili - Indennizzo di Spefin Finanziaria S.p.A.; Art. 7 - Decadenza dal Beneficio del termine e Risoluzione; Art. 8 - Trasferimento ad altra Amministrazione datrice di lavoro; Art. 9 - Cessazione del rapporto di lavoro; Art. 10 - Facoltà del Finanziatore nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro; Art. 11 - Copertura assicurativa; Art. 12 - Attivazione garanzie e coperture assicurative; Art. 14 - Surrogazione nel contratto di finanziamento. Portabilità; Art. 15 - Comunicazioni periodiche - Copie documentazione; Art. 16 - Cessione del contratto; Art. 17 - Modifiche unilaterali; Art. 19 - Foro competente ed elezione di domicilio; Art. 22 - Mutamento dei Tassi di cui alla Legge 108/96; Art. 24 - Essenzialità, solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni contrattuali; Art. 25 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie: reclami, conciliazione e mediazione; Art. 28 - Sostituzione.

Firma del Consumatore

Luogo, Data di stipula

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente modulo contrattuale, comprensivo del Secci - Informazioni Europee di base sul credito al consumatore che ne fa parte integrante, necessaria e sostanziale e della tabella di ammortamento, oltre ai seguenti documenti consegnati in tempo utile prima della sua conclusione:
- Guida "Il credito ai consumatori in parole semplici"; - Guida pratica ABF; - Tabella TEGM corrente nel trimestre.

Dichiaro di voler ricevere le Comunicazioni periodiche di Trasparenza:

in modalità elettronica (tramite accesso all'apposita Area riservata del sito www.spefin.it)

in modalità cartacea (a mezzo posta ordinaria)

Firma del Consumatore

Luogo, Data di stipula

Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità, ai sensi del D.LGS. 231/2007 e s.m.i., che le firme di cui al presente contratto sono vere ed autentiche e sono state apposte in mia presenza personalmente dal Richiedente, i cui dati personali sono stati verificati mediante l'esame dei documenti di identità esibiti in originale.

Intermediario del credito abilitato

Timbro e firma

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE

ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto, come sopra generalizzato, dipendente del/della (Datore di Lavoro) avendo avanzato tramite la Spefin Finanziaria S.p.A. una richiesta di prestito espressamente finalizzato allo scopo indicato nella presente domanda di finanziamento, per l'importo nominale di € da estinguersi in n. rate mensili consecutive di € ciascuna, autorizza irrevocabilmente il Datore di Lavoro da cui dipende a:

- 1) trattene/far trattenere, con decorrenza dal mese di dalle proprie competenze mensili l'importo della summenzionata rata, conferendogli fin d'ora, delegazione ai sensi degli artt. 1269 c.c. e 1723, 2° comma, c.c. a versarla sul c/c bancario n. IT38M033320320100002611234 intestato a Spefin Finanziaria S.p.A. oppure a mezzo c/c postale n. 77362705 intestato a Spefin Finanziaria S.p.A. per il rimborso del prestito accordatogli, e sino al saldo del suddetto importo nominale. Qualora, prima dell'estinzione del prestito, le spettanze del Mutuatario fossero, per qualsiasi ragione, temporaneamente ridotte il Mutuatario autorizza sin d'ora l'Amministrazione ad effettuare le trattenute sino alla totale estinzione del debito la cui durata potrà essere prorogata per il tempo necessario;
- 2) trasmettere, in caso di trasferimento in altra struttura, il fascicolo all'ufficio di destinazione.

Accettazione del mandato da parte del Datore di Lavoro che esegue/autorizza le ritenute

Luogo e data

IL DELEGANTE

(Timbro, firma e qualifica)

Imposta di bollo assolta sull'originale